



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Giudice, dott.ssa Elisa Fazzini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero _____ del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2008, posta in deliberazione all'udienza del 11.10.2012, vertente

TRA

elettivamente domiciliata in Treviso, via _____ presso lo studio dell'avv. _____, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani del foro di Como che la rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione

attrice

CONTRO

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Spa,

elettivamente domiciliata in Treviso, via _____ presso lo studio dell'avv. _____ che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

convenuta

OGGETTO: contratto bancario.

CONCLUSIONI: all'udienza del 11.10.2012 i procuratori delle parti concludevano come segue:

parte attrice: *"in accoglimento della domanda dell'attrice, accertata e dichiarata la illegittima applicata prassi di capitalizzazione degli interessi*

passivi, nonché dell'addebito, in assenza di idonea pattuizione, di interessi debitori a saggio ultralegale, commissioni di massimo scoperto, spese di chiusura periodica del conto e di interessi usurari condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare all'attrice la somma di € 54.454,46 (cfr. pag. 23 ipotesi c) della consulenza tecnica di ufficio, nessuna capitalizzazione / usura con CMS nella formula TEG : € 37.110,34 per anatocismo, € 14.430,66 per commissioni di massimo scoperto, € 2.913,46 per spese di chiusura periodica del conto, come risultante dalla esperita istruttoria in risposta al formulato quesito peritale a rimborso degli illeciti addebiti eseguiti per i titoli di cui sopra, oltre interessi legali di mora dalla domanda al momento del saldo effettivo. Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre rimborso forfettario spese generali (12,5%), IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari";

parte convenuta: "nel merito: rigettarsi in toto le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto. Spese ed onorari rifusi".

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice, volta, previo accertamento della illegittimità dell'addebito da parte della banca di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto, di interessi ultralegali ed usurari e di spese fisse di chiusura, alla condanna di parte convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente percepito, deve essere accolta nei limiti di quanto segue.

Per quanto concerne l'illegittimo addebito degli interessi anatocistici appare superfluo ripercorrere le fasi del noto dibattito dottrinario e giurisprudenziale in materia, l'intervento del Legislatore con l'art 25 D.Lgs 342/1999, la declaratoria di incostituzionalità di tale norma con la sentenza della Corte Costituzionale 425/2000.

A tale proposito è sufficiente richiamare quanto sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte: *"In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis"). Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivela poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata"* (Cfr. Cass. SS.UU. 21095/2004; in senso conf. Cass. 20599/2005; Cass. 6514/2007; Cass. 15218/2007).

Alla luce di tali consolidati principi, deve essere dichiarata la nullità per contrasto con l'art. 1284 comma terzo c.c. della pattuizione contenuta nel



contratto di conto corrente n. accesso presso Monte dei Paschi di
Siena, agenzia di Treviso, in data 20 luglio 1992, nella parte relativa alla
capitalizzazione trimestrale degli interessi sui tassi a debito, con conseguente
diritto di parte attrice alla restituzione della somma illegittimamente addebitata
a titolo di interessi anatocistici e di spese di chiusura.

Non rileva al riguardo l'asserito adeguamento alle prescrizioni di cui all'art. 7
della delibera CICR del 9.02.2000, in quanto l'istituto di credito non ha
provato, come era suo onere, di essersi effettivamente conformato a quanto
indicato al terzo comma di tale articolo, il quale dispone che è necessaria
un'espressa approvazione da parte della clientela ogni qualvolta le condizioni
contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente
applicate. Ad avviso di questo giudice, conformemente all'orientamento del
tribunale, è, infatti, evidente che l'applicazione della delibera in questione, la
quale ha reintrodotta l'anatocismo trimestrale, ha comportato un evidente
peggioramento delle condizioni economiche del rapporto precedentemente
applicate caratterizzate dalla assenza di capitalizzazione conseguente alla
eventuale nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi
passivi.

Alla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi non è possibile
supplire con altra tipologia avente diversa cadenza temporale, non esistendo
un diritto della banca all'anatocismo semestrale o annuale e non sussistendo
alcuna possibilità di sostituzione o inserzione automatica di clausole che
dispongono una capitalizzazione degli interessi passivi con una diversa
periodicità. L'anatocismo è, infatti, consentito dal sistema soltanto in presenza
di determinate condizioni di cui all'art. 1283 c.c., *"in mancanza delle quali
rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse. Ricavare dal sistema una
capitalizzazione con periodicità più lenta quale quella annuale rinvenuta nel
sistema di cui agli artt. 1282, 1284 e 1224 c.c. verrebbe dire derogare alla
natura imperativa di cui all'art. 1283 c.c., norma dettata ad hoc per prevedere
a quali condizioni l'interesse semplice può diventare interesse composto, sia
frustrare la citata ratio di tutela del debitore pecuniario ad essa sottesa, sia
immaginare un anatocismo generale e di sistema ulteriore e residuale rispetto*

all'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c." (fra le altre, vedi Tribunale di Lecce, 5 dicembre 2007).

Sul punto sono intervenute recentemente le Sezioni Unite della Cassazione le quali hanno precisato che: "È conforme ai criteri legali di interpretazione del contratto, in particolare all'interpretazione sistematica delle clausole, l'interpretazione data dal giudice di merito ad una clausola di un contratto di conto corrente bancario, stipulato tra le parti in data anteriore al 22 aprile 2000, e secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi, pattuita nel primo comma di tale clausola, si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo, invece, la capitalizzazione degli interessi a debito prevista nel comma successivo, su base trimestrale, con la conseguenza che, dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione" (cfr. Cass. SS.UU. 24418/2010).

Nessuna rilevanza assume l'eccezione secondo cui sono legittimi gli addebiti effettuati dalla banca, essendo essi contenuti all'interno di estratti conto tacitamente approvati e comunque non contestati entro il termine decadenziale previsto dall'art. 1832 comma 2 c.c..

È, infatti, evidente che non ha alcuna rilevanza giuridica la mancata contestazione degli estratti conto periodicamente inviati dalla banca al cliente, non potendo questo elemento essere utilizzato al fine di fondare la presunzione dell'esistenza di un patto stipulato nella osservanza dei requisiti di forma richiesti dalla legge con conseguente preclusione di consentire al cliente di contestare un debito fondato su negozio nullo, annullabile inefficace o, comunque su situazione illecita.

Sul punto la giurisprudenza è univoca nel ritenere che: *"In tema di conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude*

pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino" (Cfr. Cass. 6514/2007; conf. Cass. 11626/2011).

Non rileva, inoltre, la disciplina prevista dall'art. 2034 c.c., non sussistendo i presupposti di volontà di pagamento, di spontaneità, di dovere morale, sociale ed etico in capo al cliente che esegue alla banca i pagamenti richiesti.

Per quanto concerne la determinazione della somma illegittimamente addebitata a titolo di interessi anatocistici, deve essere rilevata la fondatezza della eccezione di prescrizione svolta dalla banca relativamente alle somme azionate prima del 22 maggio 1998.

In materia di prescrizione, infatti, le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens* con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens* (cfr. Cass. SS.UU. 24418/2010).

Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, emerge che nessuna richiesta di restituzione era stata avanzata prima della missiva del 19 maggio 2008 (ricevuta in data 22 maggio 2008) (doc. 3 del fascicolo di parte attrice). In mancanza di atti antecedenti a tale data idonei ad interrompere la prescrizione, si devono pertanto ritenere prescritte le somme illegittimamente addebitate nel periodo che decorre dalla data della prima contabile presente in atti fino al 22 maggio 1998.

Non è, infatti, possibile attribuire natura ripristinatoria ai pagamenti effettuati prima di tale data in mancanza della prova della sussistenza di un contratto di affidamento risultante per iscritto.

È, inoltre, fondata la domanda volta alla restituzione dei maggiori addebiti a titolo di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e di spese di chiusura, non avendo la banca provato, come era suo onere, la sussistenza di un valido contratto scritto che giustifichi tale addebiti. Deve essere, inoltre, accolta la domanda volta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi usurari per i periodi così come indicati nella CTU, svolta sul punto con rigore e procedimento immune da vizi logici e, pertanto, pienamente condivisibile. Al riguardo si ritiene condivisibile quanto accertato dal CTU nella parte in cui, aderendo alle istruzioni della Banca d'Italia, ha accertato una situazione di usurarietà legata all'utilizzo di un TEG superiore al tasso soglia per il III trimestre del 2004.

Per quanto concerne il *quantum*, alla luce della CTU svolta e di un mero calcolo matematico, la complessiva somma illegittimamente addebitata alla società attrice ammonta ad € 46.081,74, tenuto conto delle somme effettivamente prescritte per il periodo antecedente al 22 maggio 1998 in mancanza di un contratto scritto di affidamento. Sulla somma così determinata di complessivi € 46.081,74 sono dovuti gli interessi dalla domanda al saldo effettivo.

Si ritiene, infatti, che nel caso di specie non possa operare alcuna compensazione con il saldo negativo della banca ammontante alla data del 30 settembre 2006 ad € 37.406,07, in mancanza di una specifica domanda della banca volta in tal senso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex DM 140/2012.

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di parte soccombente.

P.T.M.

Tribunale, definitivamente pronunciandosi, ogni diversa domanda e eccezione respinta così provvede:

- Condanna Monte dei Paschi di Siena Spa al pagamento in favore di di € 46.081,74, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- Condanna Monte dei Paschi di Siena Spa al pagamento in favore del legale antistatario della delle spese di lite che liquida in € 422,00 per anticipazioni, in € 3.173,62 per spese di CTP ed in € 4.500,00 per competenze professionali, oltre IVA e CPA come per legge;
- Pone definitivamente a carico di Monte dei Paschi di Siena Spa le spese di CTU.

si deciso in Treviso, 29 marzo 2013.

Il Giudice

Enrico Fattori

imessa in originale alla cancelleria in data 29.03.2013 per il deposito e la pubblicazione, ex art. 133 c.p.c.

IL CANCELLIERE (L. 29)
Serena BACCOLINI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

TREVISO

5/4/13

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE (L. 29)
Serena BACCOLINI

e
el
to
ce
iv.
lla
uta
arti
e
essi

EF